SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

5ª COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 29 MARZO 1962

(139ª seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

DISEGNI DI LEGGE:

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario » **(1872) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 2439, 2441, 2442
BERGAMASCO 2441
BERTOLI 2440
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2442
CENINI, *relatore* 2439, 2440, 2441
MOTT 2441
OLIVA 2440, 2441, 2442
PAGNI 2442
PARRI 2441
RODA 2440, 2441, 2442
RUGGERI 2440, 2441, 2442
SPAGNOLLI 2440, 2441
TRABUCCHI, *Ministro delle finanze* . . 2442

« Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno » **(1873) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2443, 2445
CENINI, *relatore* 2443
OLIVA 2443, 2445
SPAGNOLLI 2443

« Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato » **(1874) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . . . *Pag.* 2445, 2446, 2448
BERTOLI 2447
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2446, 2447
CENINI, *relatore* 2445, 2447, 2448
DE LUCA 2446
MOTT 2447
OLIVA 2447, 2448
PAGNI 2447
RUGGERI 2446, 2447, 2448
SPAGNOLLI 2445, 2446, 2447, 2448

« Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo » **(1875) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2448, 2449
DE LUCA, *relatore* 2448
OLIVA 2449

« Modifica della tabella *E*, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » **(1876) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE 2449, 2450
OLIVA, *relatore* 2449, 2450

« Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione » **(1877) (Discussione e rinvio):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 2431, 2436, 2437, 2438
BERGAMASCO 2436
BOVETTI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro* 2435
DE LUCA, *relatore* . . 2431, 2433, 2436, 2437
FORTUNATI . . 2431, 2433, 2434, 2435, 2437
OLIVA 2433, 2436, 2437
PARRI 2434
RUGGERI 2433, 2435
SPAGNOLLI 2435, 2437

SULL'ORDINE DEI LAVORI:

PRESIDENTE 2431
SPAGNOLLI 2430

La seduta è aperta alle ore 10,20.

Sono presenti i senatori: Bergamasco, Bertoli, Bertone, Cenini, Conti, De Giovine, De Luca Angelo, Fortunati, Franza, Gallotti Balboni Luisa, Mott, Oliva, Paratore, Parri, Pesenti, Roda, Ruggeri, Spagnolli e Valmarana.

A norma dell'articolo 81, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Braccesi e Piola sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Pagni e Vallauri.

Intervengono il Ministro delle finanze Trabucchi e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Giraudo e per il tesoro Bovetti.

C E N I N I , *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Sull'ordine dei lavori

S P A G N O L L I . Vorrei fare una dichiarazione preliminare, riassumendo quanto già ebbi occasione di dire mercoledì scorso e ieri.

I disegni di legge che ci accingiamo ad esaminare riguardano tutti, come è noto, la concessione di assegni mensili a particolari categorie di dipendenti dello Stato.

Indipendentemente dalle intuibili esigenze che, come vedremo in appresso, ne consigliano oggi l'approvazione, nonostante l'esistenza di motivate riserve, a me sembra che ricada su di noi il dovere di considerare, nella sua integralità ed organicità, il problema della pubblica Amministrazione e di esprimere su di esso una chiara affermazione in particolare in questo momento in cui anche la Camera si accinge ad esaminare i provvedimenti relativi ai ruoli organici delle singole Amministrazioni.

È evidente che l'adozione di provvedimenti frammentari, non graditi neppure alle rappresentanze sindacali dei dipendenti dello Stato, apre e, in definitiva, stimola una gara inevitabile e senza fine fra i vari rami della pubblica Amministrazione nella rincorsa a maggiori retribuzioni e, conseguentemente, pone continui problemi di aumento e di copertura della spesa, la quale viene, peraltro, ulteriormente dilatata a causa dell'altra, pur deplorevole, abitudine di promuovere, con interminabile sequenza, provvedimenti particolari di revisione dei ruoli e dello *status* or per l'una or per l'altra categoria.

Abbiamo già avuto modo di manifestare, su questo tema, il nostro compiacimento al Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione senatore Medici per gli intendimenti che lo animano ed, in particolare, abbiamo con lui concordato in ordine alla urgenza di provvedere alla riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, al suo decentramento funzionale, alla meccanizzazione dei suoi servizi centralizzati mediante provvedimenti elaborati dai Ministri del tesoro e per la riforma della pubblica Amministrazione e da discutere in sede di Commissione finanze e tesoro, secondo i voti già espressi.

Oggi, nello spirito di una doverosa ed impegnata collaborazione, a me sembra che non si possa tralasciare di riaffermare chiaramente, proprio in questa circostanza, quegli orientamenti che riteniamo indispensabili a rendere anche i provvedimenti di questo settore di reale beneficio per i pubblici dipendenti e, nel contempo per l'efficienza della pubblica Amministrazione; orientamenti che ho già avuto occasione di prospettare nella riunione di mercoledì 21 marzo alla presenza del Ministro senatore Medici e che qui riassumo.

1. Attuare rapidamente la riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato, il suo decentramento funzionale e la meccanizzazione dei suoi servizi centralizzati tenendo conto di riservare all'Amministrazione centrale principalmente funzioni di indirizzo (secondo la volontà politica del Governo e del Ministro di settore) e compiti di programmazione e di controllo con conseguente semplificazione dei sistemi amministrativi ed estesa applicazione dei sussidi offerti dalla tecnica moderna.

2. Attuare la accennata riorganizzazione con provvedimenti elaborati dai Ministri del tesoro e della riforma della pubblica Amministrazione e da discutere in sede di Commissione finanze e tesoro, adeguatamente rafforzata e potenziata.

3. Abbandonare definitivamente il sistema dei provvedimenti frammentari che concorrono a scardinare quell'unità organica ed equilibrata e quell'efficienza dell'Amministrazione pubblica che il legislatore ricercò con la legge delega 10 gennaio 1957, n. 3 e che l'attuale Governo ha inserito tra i punti principali del suo programma.

4. Equilibrare la retribuzione dei dipendenti statali a quella dei dipendenti delle aziende private ed a partecipazione statale al fine di ricercare realmente, mediante la possibilità di selezione, l'efficienza dell'Amministrazione pubblica; equilibrio che potrà essere conseguito tanto più efficacemente quanto maggiore sarà il concorso consapevole dei Sindacati.

5. Considerare il problema della copertura delle maggiori spese che fossero necessarie per la pubblica Amministrazione congiuntamente ed in maniera organica con gli altri problemi di copertura e di finanziamenti derivanti dall'annunciato programma governativo, e ciò al fine di commisurare i provvedimenti ai mezzi, con giusto ordine di priorità, per mantenere una equilibrata struttura al bilancio dello Stato, per scongiurare ogni pericolo di inflazione e per assicurare all'economia nazionale — consolidandone la capacità produttiva e competitiva — la possibilità di ulteriori sani e continuativi sviluppi.

Rinnovata l'affermazione di questi punti di base, che la Commissione può far propri se lo ritiene opportuno attraverso un apposito ordine del giorno e che è mio desiderio rimangano comunque a verbale, non resta che passare all'esame dei disegni di legge, ai quali a me sembra non possa mancare la nostra approvazione, sulla base del fatto che essi vennero elaborati dal passato Governo per rimediare a sperequazioni create da altri precedenti provvedimenti frammentari, e che comunque rispondono, stante la situazione attuale, ad esigenze di equità.

Non chiedo nessun voto sulle dichiarazioni fatte, poichè si tratta dell'espressione ordinata di esigenze già manifestate, in precedenti sedute, dalla nostra Commissione.

P R E S I D E N T E . Questi pensieri sono stati già espressi nelle passate sedute e, in massima, ci siamo trovati tutti d'accordo, poichè si tratta di affermazioni generiche per il miglior funzionamento dell'Amministrazione statale.

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione » (1877)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. Credo non sia necessario esporre il contenuto del disegno di legge, poichè tutti ne sono a conoscenza e, di conseguenza, mi permetterei di illustrare le richieste delle categorie interessate, riguardanti alcune modifiche da apportare al provvedimento.

Sono interessate alle modifiche che illustrerò le università e, soprattutto, i dipendenti degli istituti di istruzione tecnica che hanno un Consiglio di amministrazione a se stante. Essi sostengono che il loro lavoro è del tutto particolare e non paragonabile a quello degli altri impiegati. I dirigenti, so-

prattutto, sostengono che tale personale non è facilmente reperibile, poichè non è semplice trovare degli elementi che assolvano efficacemente i loro compiti. Il personale degli istituti di istruzione tecnica sostiene che, in base alla famosa legge 15 giugno 1931, n. 889, è stata stabilita una certa indennità, chiamata indennità speciale, la quale può essere concessa con deliberazione del Consiglio di amministrazione, quando si tratti di mansioni che richiedano una singolare perizia, quando si tratti di scuole che abbiano un'efficienza considerevole, quando si tratti di prestazioni di opere maggiori, diverse da quelle ordinarie. Ora, con l'indennità integrativa, che dovrebbe assorbire l'indennità speciale, tale personale si verrebbe a trovare in condizioni di inferiorità rispetto al personale di altre Amministrazioni. Questa è la ragione per la quale si chiede la soppressione del comma relativo all'assorbimento dell'indennità speciale nell'indennità integrativa, in modo che la situazione attuale non subisca modifiche.

Si fa, inoltre, osservare che l'indennità speciale non è fissa, ma varia da istituto ad istituto ed è stabilita dal Consiglio di amministrazione dei vari istituti, in relazione alla entità degli stessi.

Personalmente, sono dell'avviso di dare ascolto alle richieste di questo personale, la cui situazione è veramente di natura eccezionale. Gli Atenei hanno dei bilanci propri, anche se noi, componenti della 5ª Commissione, sappiamo che tali gestioni, pur non dipendendo direttamente, da un punto di vista formale, dal bilancio dello Stato, non sono completamente autonome. Infatti noi sappiamo che, soprattutto per il Mezzogiorno, le fonti che alimentano i bilanci di questi istituti provengono sempre dal Ministero della pubblica istruzione o del tesoro.

Comunque, dal momento che vi è una situazione di fatto, e dal momento che lo spirito del provvedimento è quello di andare incontro al personale che oggi si trova in condizioni di inferiorità, ritengo sia opportuno fare in modo che coloro che avevano ottenuto una certa posizione non debbano fare un passo indietro.

Sono, quindi, favorevole al mantenimento della situazione attuale e ritengo, di conseguenza, opportuno sopprimere l'ultimo comma dell'articolo 1.

F O R T U N A T I . La questione posta dal senatore De Luca si trova effettivamente in questi termini e, di conseguenza, la situazione non può essere regolata nel modo previsto dall'ultimo comma dell'articolo 1. Bisogna, tra l'altro, tener presente che si tratta di una situazione estremamente difforme da università a università e da un istituto di istruzione tecnica a un altro. Non vi e dubbio che lo spirito generale di tutti questi provvedimenti è quello di migliorare la condizione del personale ed è altrettanto chiaro che, con l'approvazione dell'ultimo comma dell'articolo 1, tale condizione verrebbe, in molti casi, peggiorata: si raggiungerebbe, pertanto, un effetto nettamente contrario. Non posso esprimere un giudizio nei confronti degli istituti di istruzione tecnica, ma, per quanto riguarda il personale universitario, non vi è dubbio che non si tratta di un onere a carico dello Stato. Ritengo che, nella prospettiva di una riforma generale, queste situazioni debbano essere esaminate a fondo e debbano essere stabiliti dei criteri fissi, con norme di carattere generale, in modo da eliminare, nei limiti possibili, le sperequazioni esistenti tra università e università e tra istituti tecnici e istituti tecnici.

Credo però che, allo stato di fatto, non si possa non accogliere la richiesta di soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Mi risulta inoltre che, sulla soppressione del comma in discussione, si siano espressi, in linea ufficiosa, il Consiglio superiore della pubblica istruzione e, in maniera esplicita, con un parere, la 6ª Commissione. Pertanto, di fronte a tali elementi, di fronte alla situazione esistente, che corrisponde a quella illustrata dal senatore De Luca, e di fronte al fatto che, in nessun caso, viene accresciuto l'onere generale dello Stato, ritengo che la richiesta in questione debba essere accolta.

Vorrei, inoltre, far presente, e me ne da atto anche il senatore Ruggeri, che nella tabella annessa sono state dimenticate alcune vo-

ci. Vi sono, infatti, delle persone, nominate assistenti, che, in realtà, per decisione del Consiglio di Stato, non sono comprese nel personale insegnante e, di conseguenza, non godono del trattamento nè delle ulteriori agevolazioni previste per detto personale insegnante. Vi è, per esempio, il personale laureato degli osservatori astronomici e il personale assistente dell'Accademia di belle arti.

Si tratta di sapere in quale carriera sono inquadrati. Questo non lo so. Sono laureati? Vanno inquadrati nella carriera di concetto o in quella direttiva?

O L I V A . Ritengo opportuno fare qualche osservazione di carattere generale, concernente tutti i nove disegni di legge che si trovano all'ordine del giorno, perchè la Commissione dovrà prendere in esame, in tutti i casi, situazioni analoghe ed analoghi emendamenti.

Vorrei pertanto che il relatore illustrasse alla Commissione l'esatto significato del secondo comma dell'articolo 2. A me pare che, in sostanza, vi si contempli il caso di chi, in seguito alla soppressione dell'assegno personale che, per avventura, fosse superiore all'importo totale delle settanta lire a punto di coefficiente, dovrebbe, per prassi amministrativa, conservare tale eccedenza.

Vorrei capire come si accorda questo concetto con l'aumento dell'assegno per progressione di carriera.

F O R T U N A T I . Quello finisce.

O L I V A . Ma non è precisato nel testo. Occorrerebbe precisare che tale assegno è conservato *ad personam* e verrà riassorbito. L'importante è che sia chiaro questo concetto.

Vorrei inoltre riprendere in esame il problema della proposta soppressione del terzo comma dell'articolo 1. Mi rendo conto che quei compensi speciali che il comma intendeva abolire e che, se fosse approvato l'emendamento, non verrebbero più aboliti, sono a carico di bilanci diversi da quello dello Stato; ma è certo che, nell'esaminare gli altri provvedimenti all'ordine del giorno, la Commissione si troverà di fronte ad emendamenti che (se approvati) comporteranno un maggior onere a carico dello Stato. Come è noto, lo Stato ha adottato un determinato criterio nei confronti di quel personale che, per motivi diversi, ha acquisito diritti a premi speciali, indennità, e simili. In tutti questi casi, le settanta lire per punto non vengono concesse, e non sussiste alcun problema di copertura. Se si dovesse adottare un diverso criterio, l'onere per lo Stato potrebbe essere notevole. Basti pensare che, per effetto di uno speciale premio di operosità, tutto il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale è stato escluso dalla concessione delle settanta lire per punto, concessione che avrebbe comportato un maggiore onere.

Per la soppressione del terzo comma dell'articolo 1 del disegno di legge n. 1877, la Commissione ha il dovere di considerare che quanto dovesse deliberare nei riguardi del provvedimento in esame dovrà poi essere deliberato anche per le categorie considerate in tutti gli altri disegni di legge, anche per quei casi in cui l'onere per lo Stato dovesse risultare molto forte.

Siamo persuasi che, in quei casi in cui vi è già una situazione di maggior retribuzione al personale, non si debba tener nessun conto di quelle indennità in più e si debba estendere la concessione delle settanta lire per punto?

La Commissione deve assumere un atteggiamento di massima nei confronti di questo problema, e decidere una volta per tutte se è sua intenzione tener conto delle indennità già acquisite, escludendo in tal caso la concessione dell'assegno integrativo, oppure aggiungere ad esse la somma di settanta lire per punto, aumentando però di molto l'onere per lo Stato.

D E L U C A , *relatore*. Piuttosto che considerare la questione di principio, ritengo più opportuno esaminare caso per caso, man mano che la Commissione prenderà in esame i diversi provvedimenti all'ordine del giorno. Poi si prenderà la decisione definitiva.

R U G G E R I . Io sono invece favorevole a considerare la questione nel modo pro-

spettato dal senatore Oliva, ossia pregiudizialmente, in modo generale.

Vi è stata una lunga trattativa tra i sindacati del personale e l'Amministrazione dello Stato, per concordare i disegni di legge che sono stati presentati. Si sarebbe, veramente, dovuta modificare la legge delega: il sistema adottato è sbagliato, perchè queste indennità non sono, per ora, pensionabili. Esse costituiscono però, in definitiva, il riconoscimento, da parte dello Stato, che il trattamento del personale non è sufficiente. Ripeto che il testo dei provvedimenti è stato concordato con i sindacati. Dal beneficio sono esclusi soltanto i finanziari perchè, molto di recente, hanno già ottenuto altri benefici.

Per quanto concerne il disegno di legge in esame, vi sono gli assistenti delle Accademie di belle arti e gli accompagnatori di pianoforte dei Conservatori di musica nonchè dell'Accademia nazionale di danza che non sono stati considerati insegnanti perchè non partecipano agli esami, ed hanno d'altra parte una posizione diversa dal personale considerato nel disegno di legge. Essi non percepiscono alcuna indennità, neppure quelle che hanno gli assistenti universitari. Si tratta di poche decine di persone, che chiedono di essere comprese tra i beneficiari della concessione delle settanta lire a punto. Credo che le loro richieste possano essere accolte.

F O R T U N A T I . Non ritengo opportuno, nel momento in cui si tenta di creare una posizione avanzata per alcune categorie, concedendo maggiori benefici, escluderne coloro che già godono di qualche altro beneficio. Ciò creerebbe una situazione di malcontento.

Il problema esiste, ed è necessario che la Commissione assuma una sua posizione Per quanto riguarda, in particolare, i dipendenti della publica istruzione, si pone il problema in quanto l'articolo 13 della legge Ermini stabilisce che si tratta di compensi che vengono dati al personale sulla base dei cosiddetti « diritti di segreteria » che vengono corrisposti dagli studenti al momento della presentazione delle domande. La legge Ermini prevedeva un certo criterio che doveva essere precisato, cosa che non è mai avvenuta. Pertanto tali compensi vengono corrisposti soltanto da alcune università. Ma questo problema sarà interamente riveduto, quando si discuterà la nuova legge sulle università. Bisogna stabilire dei validi criteri amministrativi per le università, ed anche per gli istituti di istruzione tecnica.

Mi dichiaro pertanto favorevole alla soppressione del terzo comma dell'articolo 1, ed all'inclusione, tra i beneficiari della concessione, di quelle categorie nominate dal senatore Ruggeri.

In linea generale, ritengo che la Commissione debba dichiararsi favorevole all'erogazione di un onere piuttosto elevato.

P A R R I . Siamo, evidentemente, favorevoli alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1. Peraltro, non riusciamo a renderci ben conto della portata della modificazione, poichè non si comprende se si accetta la permanenza di tutte le indennità speciali insieme con questa assegnazione di 70 lire per punto, che va intesa come aggiuntiva, o se si intende, semplicemente, mantenere i trattamenti che sono migliori e che risulterebbero diminuiti dalla semplice assegnazione delle 70 lire per punto, nel qual caso la portata finanziaria, evidentemente, sarebbe assai ridotta. Potrebbe, in definitiva, essere più conveniente seguire il metodo proposto dal relatore, consistente nella riserva di una decisione su tutti i progetti, per accettare la situazione migliore. Sono perfettamente d'accordo che la distribuzione delle indennità integrative segue il metodo peggiore e che sarebbe stata preferibile una riforma di carattere generale. Di conseguenza, ci rimettiamo, rassegnati, a quella riforma che il Ministro Medici ci promette, tendente a una nuova sistemazione equiparativa di tutte le carriere statali.

Vorrei, ora, fare osservare al senatore Ruggeri che è nostro desiderio che i progetti di legge in esame vengano approvati al più presto e che, di conseguenza, se alteriamo fortemente la copertura, entriamo in un giro di discussione e di difficoltà che potrebbe nuocere alla causa degli impiegati.

R U G G E R I . Vorrei far rilevare che non si tratta di concedere a tutti, *ex novo*, le 70 lire per punto, ma si tratta di operare un riassorbimento, lasciando intatte alcune indennità che scaturiscono da servizi specifici.

S P A G N O L L I . In relazione alla premessa da me fatta, e mi sembra che a questo concetto si sia richiamato anche il senatore Parri, vorrei far presente che sono molto esitante riguardo alle questioni di ordine generale che concernano profonde modificazioni da apportare ai disegni di legge di cui si tratta. A me sembra che facendo delle questioni di ordine generale, giuste, senza dubbio, da un certo punto di vista, veniamo ad aprire la cateratta ad ulteriori emendamenti, provocando un ritardo nell'approvazione di questi disegni di legge che sono stati singolarmente concordati, dopo una lunga elaborazione, con le rappresentanze sindacali.

Dal punto di vista particolare, invece, noto che vi sono alcuni provvedimenti nei cui confronti, fin da ora, è possibile fare una discussione preliminare esaminando la opportunità di qualche modificazione, rinviando alla fine la decisione definitiva. Da questo punto di vista, pertanto, sarei dell'avviso del senatore De Luca, poichè, diversamente, sono inutili le nostre affermazioni che si riportano a quanto è stato esposto dal Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione. Noi, in questa sede, stiamo rischiando di sconvolgere l'impostazione organica data alla materia nel 1957. Introducendo degli emendamenti in alcuni di questi disegni di legge verremmo a scardinare, nuovamente, una posizione di equilibrio, aprendo la via ad ulteriori emendamenti.

Proporrei, pertanto, di procedere esaminando provvedimento per provvedimento, prendendo nota degli emendamenti proposti, onde considerare, eventualmente, a parte quelli che sono i maggiori oneri finanziari, rispetto a quelli previsti. Siamo stati tutti d'accordo sulla necessità di offrire al Ministero per la riforma la nostra collaborazione, e, di conseguenza, pur prendendo nota, in via di prospettiva, degli emendamenti che riteniamo giustificati, siamo del parere che è bene evitare di turbare, oggi, la situazione esistente.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Come rappresentante del Ministero del tesoro non posso che associarmi alle considerazioni fatte dal senatore Spagnolli. Ho una certa perplessità, non circa la bontà intrinseca degli emendamenti ma circa l'incidenza che essi possono avere nei confronti di una rapida approvazione di questi provvedimenti tanto attesi dalle categorie interessate. Vorrei, pertanto, pregare gli onorevoli senatori di limitare al minimo la presentazione degli emendamenti e di considerare l'incidenza che i medesimi potrebbero avere nei riflessi della copertura.

Non avrei nulla da obiettare riguardo all'emendamento proposto dal relatore, tendente alla soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 1, dal momento che tale emendamento non incide sull'onere della copertura, ma sui bilanci propri dei singoli istituti. Mi sembra, però, che il relatore stesso abbia proposto al riguardo un'altra formulazione, che ritengo più appropriata

Sono, poi, favorevole alla proposta, fatta dal senatore Spagnolli, di non approvare i singoli emendamenti, ma di esaminarli solamente in modo da decidere, in un secondo tempo, sentiti i competenti Ministeri, se siano tali da incidere sulla copertura e da determinare un ritardo nell'approvazione dei disegni di legge.

Per quanto riguarda le osservazioni fatte dai senatori Fortunati e Ruggeri, relative alla non inclusione di alcune categorie nella tabella, proporrei di sentire, in sede di compilazione definitiva del testo, le categorie interessate, in modo da completare, eventualmente, la tabella in questione.

F O R T U N A T I . Vorrei che la Commissione si pronunciasse sull'ultimo comma dell'articolo 1. L'onorevole rappresentante del Governo ha dichiarato che sarebbe favorevole all'alternativa, ma, a mio avviso, quest'ultima implicherebbe, nel quadro dell'economia nazionale, un onere maggiore. Occorrerebbe concedere, infatti, dei nuovi compensi speciali, e, di conseguenza, nei

confronti della collettività, la questione dell'onere non verrebbe affatto risolta. Personalmente, quindi, ritengo che, dal punto di vista economico, sia preferibile la pura e semplice soppressione del comma.

D E L U C A . *relatore*. Vorrei che gli onorevoli colleghi conoscessero con precisione il testo dell'emendamento sostitutivo proposto. Ne do, pertanto, lettura:

« Nei riguardi del personale non insegnante delle università e degli istituti e scuole di istruzione superiore, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, l'assegno mensile assorbe, per un pari importo, i proventi e i compensi di natura particolare a carico del bilancio dello Stato e degli Enti scolastici di cui sopra, aventi un carattere fisso, sia nella misura che nella durata, e che non siano in relazione con prestazioni speciali e con attività supplementari svolte anche oltre il normale obbligo d'orario ».

Data però la varietà delle situazioni esistenti nelle varie sedi, credo che una disposizione del genere non verrebbe mai applicata: tanto vale, quindi, sopprimere addirittura il comma in esame.

O L I V A . Vorrei pregare nuovamente il Sottosegretario di farsi carico di proporre l'emendamento al secondo comma dell'articolo 2, dal momento che si tratta di un concetto che è presente anche negli altri disegni di legge, riguardante la conservazione dell'eccedenza.

P R E S I D E N T E . Vorrei raccomandare agli onorevoli colleghi di tener presenti le osservazioni fatte dal senatore Parri, del quale conosciamo il pensiero, riguardo alla nostra posizione di responsabilità nei confronti dei disegni di legge in discussione. Faccio, inoltre, presente che per tali provvedimenti non vi è ancora la copertura e che, di conseguenza, l'approvazione definitiva dovrà, comunque, essere rinviata.

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale del disegno di legge in esame.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati del Ministero della pubblica istruzione, appartenenti ai ruoli di cui all'unita tabella ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, non in servizio all'estero con il trattamento di cui alla legge 10 novembre 1954, n. 1142, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

Per gli ispettori centrali per l'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, per le antichità e belle arti, per l'istruzione elementare e per l'educazione fisica e sportiva ed ai provveditori agli studi l'assegno mensile è stabilito nelle seguenti misure:

— ispettori centrali e provveditori agli studi di 1ª classe: lire 39.400;

— ispettori centrali e provveditori agli studi di 2ª classe: lire 15.000.

Nei riguardi del personale non insegnante delle università e degli istituti e scuole di istruzione superiore, media, classica, scientifica, magistrale, tecnica, professionale, artistica e musicale, l'assegno mensile assorbe i proventi, gli assegni speciali ed ogni altro analogo compenso di natura particolare, comunque fruiti, pur se a carattere non ricorrente e diversamente denominati, e anche se non a carico del bilancio dello Stato o dell'università, istituto o scuola.

Ricordo agli onorevoli colleghi che il relatore ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo comma dell'articolo in esame.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

B E R G A M A S C O . Vorrei sapere la ragione per la quale, al primo comma dell'articolo in esame, non si viene ad attribuire l'assegno mensile al personale in servizio all'estero.

D E L U C A , *relatore*. Perchè il personale in servizio all'estero ha un trattamento privilegiato.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con l'emendamento approvato.

(*È approvato*).

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Durante la discussione generale era stato deciso di studiare, dal punto di vista tecnico, l'impostazione del secondo comma dell'articolo in esame. Di conseguenza, se non si fanno osservazioni, l'approvazione di tale articolo viene rinviata.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 3.250.000.000 per l'esercizio finanziario 1961-62 e di lire 6.500.000.000 per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile-categoria A e B.

O L I V A . Ritengo che la dizione dell'articolo, laddove parla di esercizi successivi, non sia esatta. Tale dizione, infatti, può adattarsi all'esercizio prossimo, dal momento che i bilanci sono già stati presentati, ma non può essere ammessa per gli esercizi successivi. Vorrei, quindi, proporre di sostituire le parole « per gli esercizi successivi » con le parole « per l'esercizio 1962-63 ».

F O R T U N A T I . Effettivamente la dizione dell'articolo 5 non è esatta, perchè l'onere degli esercizi futuri potrà essere diverso. Per ora si possono sostituire le parole « per gli esercizi successivi » con le altre « per l'esercizio 1962-63 », ma in seguito occorrerà trovare una formula adeguata.

S P A G N O L L I . Credo, dopo le osservazioni dei senatori Oliva e Fortunati, che sarà opportuno modificare la dizione dell'articolo 5.

P R E S I D E N T E . L'onere, infatti, aumenterà con l'aumento del personale.

Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Oliva, tendente a sostituire le parole « per gli esercizi successivi », con le parole « per l'esercizio 1962-63 ».

(*E approvato*).

Metto ai voti l'articolo 5, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Passiamo ora all'esame dell'allegata tabella, di cui do lettura:

TABELLA

Carriera direttiva:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi - carriera speciale;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
— Istituto di patologia del libro;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: archeologi; storici dell'arte; architetti;
— Conservatori di musica, accademie di belle arti e accademie nazionali di arte drammatica e di danza - carriera amministrativa;
— Amministrazione universitaria: conservatori dei musei delle scienze e curatori degli orti botanici universitari; tecnici laureati per gli istituti universitari; personale delle biblioteche di facoltà e scuole dei seminari e degli istituti scientifici; personale degli uffici amministrativi delle università e degli istituti di istruzione superiore; personale di ragioneria delle segreterie universitarie (carriera direttiva); ingegneri degli uffici tecnici delle università e degli istituti di istruzione superiore; tecnici laureati per gli osservatori astronomici e per l'Osservatorio vesuviano.

Carriera di concetto:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi: carriera amministrativa;
— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi: carriera speciale di ragioneria;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative: aiuto bibliotecari e ragionieri;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: ragionieri; segretari; disegnatori; geometri; restauratori di opere d'arte;
— Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: segretari;
— Istituti di istruzione tecnica e professionale: segretari ragionieri economi; censori di disciplina;
— Conservatori di musica; Accademie di belle arti ed Accademie nazionali d'arte drammatica e di danza - personale di segreteria;
— Istituti e scuole d'arte - segretari economi;
— Amministrazione universitaria: aiuto bibliotecari, personale amministrativo, tecnici coadiutori, ostetriche, personale di ragioneria (carriera di concetto), calcolatori degli osservatori astronomici, tecnici coadiutori degli uffici universitari, tecnici coadiutori degli Osservatori astronomici e dell'Osservatorio vesuviano;
— Convitti nazionali ed educandati femminili: personale di ragioneria;
— Istituti per sordomuti di Roma, Milano e Palermo: personale di segreteria;
— Scuola di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi: personale di segreteria.

Carriera esecutiva:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
— Istituto di patologia del libro;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: assistenti, operatori tecnici, personale esecutivo;

— Amministrazione universitaria: segreterie universitarie, personale tecnico compresi gli infermieri delle universita e degli istituti di istruzione superiore, personale tecnico degli osservatori astronomici;
— Conservatori di musica, Accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
— Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: applicati di segreteria, aiutanti tecnici, ruolo ad esaurimento del personale di segreteria;
— Istituti di istruzione tecnica e professionale: applicati di segreteria, magazzinieri;
— Istituti e scuole d'arte: segretari economi, applicati di segreteria.

Carriera del personale ausiliario:

— Amministrazione centrale e provveditorati agli studi;
— Sovraintendenze bibliografiche e biblioteche pubbliche governative;
— Sovraintendenze alle antichità e belle arti: custodi e guardie notturne; operatori dell'opificio pietre dure, della calcografia e del gabinetto fotografico nazionale;
— Istituti di istruzione media, classica, scientifica e magistrale: bidelli e ruolo transitorio degli aiutanti tecnici;
— Istituti di istruzione tecnica e professionale: bidelli, aiutanti tecnici, personale di cucina, accudienti ai convitti e guardarobieri;
— Istituti e scuole d'arte;
— Amministrazione universitaria;
— Osservatori astronomici;
— Osservatorio vesuviano;
— Conservatori di musica, accademie di belle arti ed accademie nazionali di arte drammatica e di danza;
— Scuola magistrale di metodo A. Romagnoli per gli educatori dei ciechi in Roma.

Ricordo agli onorevoli senatori che il senatore Ruggeri aveva fatto presente che nella tabella in esame sono state omesse alcune voci. Di conseguenza, prima di passare alla approvazione della tabella, è opportuno prendere contatto con i rappresentanti delle categorie interessate, per completare, eventualmente, il testo.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta, anche per attendere l'approvazione del provvedimento riguardante la copertura finanziaria.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche all'indennità di servizio penitenziario » (1872)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia e modifiche alla indennita di servizio penitenziario ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E N I N I , *relatore*. Analogamente a quanto si è detto in precedenza per gli analoghi provvedimenti, nel disegno di legge in esame si propone la concessione di un assegno mensile per l'ammontare di settanta lire per punto di coefficiente a talune categorie di impiegati civili del Ministero di grazia e giustizia, con un minimo di lire diecimila. L'articolo 5 del disegno di legge prevede un aumento considerevole dell'indennità di servizio penitenziario.

Anche per questo disegno di legge, altre categorie chiedono di essere incluse tra i beneficiari dell'assegno; ma ritengo sia bene non dimenticare che si tratta di una concessione fatta a scopo di perequazione, concordata con le associazioni sindacali, per dare a tutti coloro che non beneficiavano di alcuna indennità la possibilità di avere compensi uguali a coloro che, invece, godono di trattamenti speciali.

Le categorie che chiedono di essere incluse nel provvedimento sono: i cancellieri e segretari giudiziari, gli ufficiali e aiutanti ufficiali giudiziari.

A mio avviso le categorie citate dovrebbero essere prese in considerazione, previo accertamento della attuale situazione. I cancellieri, ad esempio, riscuotono certi diritti ed indennità, ma sostengono che questi sono inferiori a quanto percepirebbero qualora beneficiassero dell'assegno. Essi sostengono anche di svolgere mansioni che sarebbero di competenza dell'Ufficio del registro.

Ritengo necessario badare a non creare nuove sperequazioni. Sarebbe pertanto utile che il Ministero competente fornisse delle precise informazioni sul trattamento di queste categorie, onde possiamo giudicare meglio se è il caso di accedere alle loro richieste.

S P A G N O L L I . L'inclusione di quelle categorie tra i beneficiari comporterebbe un maggior onere di un miliardo e seicento milioni.

R U G G E R I . Non è possibile, dal momento che l'intero provvedimento comporta un onere complessivo di un miliardo e duecento milioni! Probabilmente si tratta soltanto di un maggior onere di quattrocento milioni.

R O D A . A nome degli ufficiali giudiziari vorrei proporre un articolo aggiuntivo tendente ad includerli tra i beneficiari dell'assegno mensile. Gli ufficiali giudiziari fanno presente che essi sono equiparati, a tutti gli effetti, agli impiegati civili dello Stato, e pertanto dovrebbero subire la sorte degli stessi. Analogo beneficio è richiesto dagli aiutanti ufficiali giudiziari.

O L I V A . Questo non è personale civile dello Stato: è soltanto equiparato. Per essi sarebbe opportuna la presentazione di un provvedimento a parte.

R U G G E R I . Per quanto riguarda i cancellieri, i diritti di cui si è fatto cenno sono ripartiti fra essi dopo essere stati defalcati, perchè molta parte va all'Amministrazione centrale, la quale, con quei fondi, provvede al mantenimento degli uffici relativi ai cancellieri, che non sono a carico del bilancio.

I cancellieri, a quanto essi stessi sostengono, percepiscono un massimo di trentamila lire a bimestre per questo servizio speciale, che comporta anche una certa disponibilità di carta da bollo e materiale di cancelleria a loro spese. Il coefficiente dei cancellieri va da duecentodue a cinquecento. È evidente che qualcosa bisogna fare per essi.

Chiedo pertanto che i cancellieri vengano compresi tra i beneficiari dell'assegno, oltre che di quelle trentamila lire a bimestre che sono diritti di cassa.

Desidero anche far notare alla Commissione che nel disegno di legge in esame l'articolo 5 prevede l'aumento dell'indennità per un servizio speciale, contrariamente a quanto è stato fatto negli altri provvedimenti. Vi è una contraddizione tra la richiesta del Governo di non concedere l'assegno mensile a tutti coloro che già riscuotono un'indennità per servizi speciali, ed il testo dell'articolo 5.

B E R T O L I . L'articolo 5 prevede un aumento dell'indennità di servizio penitenziario prevista dall'articolo 1 della legge 2 luglio 1960, n. 660.

In base alla citata legge, tali indennità erano molto inferiori. Basti dire che per l'ispettore generale l'indennità lorda annua era di lire centocinquantaseimila per i celibi e duecentoventottomila per i coniugati, mentre ora è portata a cinquecentomila e seicentoventimila. Non vedo il motivo di un aumento così imponente L'indennità di servizio penitenziario è concessa a coloro che prestano servizio nelle carceri? Pare di no, perchè nella legge questo particolare non è precisato; per cui è probabile che vi siano alcuni funzionari che stanno al Ministero e percepiscono ugualmente l'indennità.

C E N I N I , *relatore*. Salvo, forse, l'ispettore generale, gli altri prestano servizio nelle carceri. Sono funzionari della carriera direttiva degli istituti di prevenzione e pena.

B E R T O L I . Nella legge generale del 1948 non è precisato quali siano i funzionari che ricevono l'indennità di servizio peniten-

ziario. Sarebbe utile avere altri schiarimenti, perchè alcuni percepiscono altre indennità.

R O D A . Nell'associarmi a quanto affermato dai colleghi Bertoli e Ruggeri, prego il relatore di prendere nota della mia richiesta di aggiungere, all'articolo 1, dopo le parole « archivi notarili », le altre « Carriera speciale — Cancellieri; segretari giudiziari ». Queste due categorie ricevono un compenso, ma esso è pressoche integralmente speso per finanziare quegli stipendiati che non sono di ruolo. È un compenso dovuto per retribuzioni di dattilografi ed altri impiegati non di ruolo, a titolo d'indennizzo. Infatti i cancellieri retribuiscono in proprio tutti i lavori di scritturazione.

C E N I N I , *relatore*. Ma hanno dei proventi per questi servizi.

R O D A . Al Tribunale di Milano i cancellieri assumono personale avventizio e lo pagano con i proventi di questa cassa.

R U G G E R I . Precedentemente le cose erano come dice il senatore Roda; ora sono organizzate diversamente. Una parte dei proventi va al Ministero che provvede al pagamento del personale ausiliario. I cancellieri si limitano a proporre l'assunzione del personale.

O L I V A . Cio avviene per i dattilografi di ruolo, ma per le copie degli atti vi sono dattilografi avventizi che sono pagati col ricavo delle copie che eseguono, per le quali si corrisponde dagli interessati un tanto alla pagina.

R O D A . Bisogna aggiungere che anche i diritti riscossi dalle cancellerie e dalle segreterie giudiziarie per il rilascio delle copie e per altri adempimenti costituiscono il corrispettivo di maggiori spese. Infatti, bisogna considerare che, con le somme riscosse, le cancellerie devono sostenere le spese d'ufficio e le retribuzioni dovute per lavori di scrittura ai dattilografi non di ruolo.

B E R G A M A S C O . Vi è stata già tempo fa una questione di questo genere e si affermò che tali proventi non possono costituire un impedimento a che ai cancellieri e ai segretari vengano corrisposti l'indennità di funzione e l'assegno integrativo.

M O T T . Per quanto riguarda l'articolo 5, riterrei opportuno procedere alla sua eliminazione. Se il Ministero della giustizia, poi, riterrà necessaria una disposizione del genere, potrà presentare un disegno di legge a parte. Sarebbe, infatti, inopportuno approvare una norma di questo tipo, proprio nel momento in cui stiamo cercando di adeguare il trattamento del personale: si tratterebbe, infatti, di una norma del tutto contraria allo spirito del disegno di legge.

P A R R I . Mi associo alle osservazioni fatte dal senatore Mott.

S P A G N O L L I . A mio avviso, la categoria dei cancellieri merita un po' di considerazione, ma sostengo che è necessario decidere, dal punto di vista perequativo, quale atteggiamento vogliamo assumere rispetto agli altri disegni di legge presentati dal Governo. Mi sembra, del resto, che questo sia anche il pensiero del relatore.

P R E S I D E N T E . Vorrei che gli onorevoli colleghi tenessero presente che i disegni di legge in esame, secondo le informazioni ricevute, sono stati preparati dai rispettivi Ministeri, dopo lunghe conferenze avute con gli ordini, con i sindacati e con i funzionari interessati. Ora, evidentemente, coloro che presentano gli emendamenti sono dei funzionari che hanno preso parte a questi colloqui ed hanno fatto delle proposte che, in parte, sono state accettate, in parte no. È, quindi, evidente che, se tali emendamenti saranno accolti, si verrà ad inficiare tutto il lavoro che è stato svolto, anche in rapporto alla copertura. Pertanto, proprio nei confronti della copertura, dobbiamo stare attenti a non andare al di là di certi limiti, per non compiere degli errori che, domani, non sapremmo come correggere.

Per quanto riguarda i cancellieri e i segretari giudiziari, ritengo sia da escludere che siano a loro carico le spese riguardanti il funzionamento degli uffici: altre spese

eventuali, accessorie hanno contropartita in entrate particolari, quali, a esempio, i diritti di copia, che sono piuttosto forti.

R O D À . Vorrei far presente che noi ci siamo riuniti per una discussione molto impegnativa, per la quale ci sono pervenuti dei chili di richieste. Ora, se è vero che tutte le disposizioni sono già state concordate, a suo tempo, tra i sindacati e il Governo, non vedo la ragione per la quale ci siamo riuniti, poichè era sufficiente approvare i provvedimenti senza discuterli. Ora, il fatto che si ammette che la discussione è necessaria, significa che i sindacati si sono svegliati con degli appetiti che non erano stati esternati al momento della presentazione dei disegni di legge. Il fatto è che, negli ultimi tempi, siamo stati subissati dagli incartamenti e, di conseguenza, lo scopo per il quale ci siamo riuniti è quello di portare un po' di ordine e di chiarezza in questo marasma di emendamenti. Ecco perchè tutti gli interventi dovrebbero essere ascoltati con santa pazienza.

Pertanto, come è già stato proposto, è necessario incominciare ad esaminare la portata pratica degli emendamenti, per vedere fino a che punto hanno importanza dal punto di vista della copertura.

P A G N I . Dal momento che nella tabella sono state omesse alcune categorie particolari, vorrei sapere dall'onorevole Ministro se si intende inserirle nel provvedimento attraverso un emendamento, o se ritiene opportuno presentare un altro disegno di legge che le comprenda.

T R A B U C C H I , *Ministro delle finanze.* Sono al corrente del fatto che vi sono alcuni settori che sono sfuggiti in questa massa di « non sganciati ».

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* In linea di massima eravamo rimasti d'accordo sul criterio che ciascun componente la Commissione avrebbe fatto pervenire al relatore le proposte di emendamenti per poi esaminarle tutte insieme, anche agli effetti della copertura.

R U G G E R I . L'inclusione dei cancellieri mi è stata chiesta dagli stessi sindacati. Quando è stata fatta una valutazione generale delle categorie « sganciate » e non « sganciate », sono rimaste delle lacune.

In una nota manoscritta in mio possesso è precisato che i diritti incassati dai cancellieri vengono così destinati: c'è una detrazione per le spese d'ufficio nei limiti delle somme assegnate a ciascun ufficio. Sugli incassi si debbono trattenere, « a piedilista », le spese impiegate per il personale in base a quanto stabilito, e per l'acquisto di materiale di cancelleria; vi è poi una quota del quattro per cento a favore dei funzionari del Ministero ed una quota dello zero e cinquanta per cento per i funzionari in congedo, eccetera. Fatte le predette detrazioni, il resto viene suddiviso in tre parti, di cui due ripartite tra i funzionari dell'ufficio fino ad un massimo di trentamila lire a bimestre, mentre l'altro terzo viene trasmesso alla Procura generale della Repubblica, per essere ripartito fino alla concorrenza di trentamila lire *pro capite* tra i funzionari di ciascun distretto di Corte d'appello che non hanno ancora raggiunto la somma.

O L I V A . Sulla questione relativa all'articolo 5, io direi che occorra sapere se le nuove misure vengono proposte allo scopo di adeguare l'indennità di servizio penitenziario alle 70 lire per ogni punto di coefficiente di stipendio. Se siamo in questi limiti, va bene; se invece dovesse risultare un aggravio maggiore, allora potremo discutere se chiedere lo stralcio dell'articolo 5 di questo disegno di legge, per farne un provvedimento a parte da deferire alla Commissione per la giustizia, oppure ridurre e contenere le cifre.

P R E S I D E N T E . In armonia con la procedura proposta dal senatore De Luca, e con la riserva da parte del Governo di interpellare gli organi competenti in merito agli emendamenti proposti, se non si fanno osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno » (1873)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E N I N I , *relatore*. Onorevoli senatori, il disegno di legge in esame si propone di attribuire a talune categorie di impiegati civili del Ministero dell'interno un assegno mensile non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

In particolare, l'articolo 1 indica gli aventi diritto alla concessione, fissando la decorrenza del provvedimento in quella del 1° gennaio 1962. Gli articoli seguenti disciplinano casi particolari sul genere di quelli contemplati nella legge 8 novembre 1961, n. 1162, per i personali delle Amministrazioni finanziarie.

Per quanto riguarda il presente provvedimento, non ho avuto alcuna richiesta di emendamenti e pertanto, come relatore, non ho altro da dire.

O L I V A . Nel secondo comma dell'articolo 2 si presenta la solita questione; infatti, nel suddetto articolo, si dice:

« Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera ».

Non sono d'accordo con questa dizione: siccome c'è una prospettiva di retroattività, dal 1° gennaio 1962 in poi dovrebbe essere chiaro che l'eventuale differenza in più fra il vecchio assegno che viene soppresso e quello che viene ora concesso a titolo d'indennità integrativa resterà data *ad personam*; non basta prevedere il futuro, nel quale ci saranno degli scatti che riassorbono questa eventuale eccedenza.

Prego, comunque, il relatore e gli uffici legislativi di studiare la cosa per garantire questo concetto; se l'attuale formula è sufficiente, tanto meglio, altrimenti, occorrerà una precisazione.

S P A G N O L L I . Non è il caso che indugiamo, sappiamo già che c'è questa preoccupazione, la quale ritorna in tutti i disegni di legge, quindi la questione deve essere esaminata a fondo.

Dato che non ci sono altre osservazioni, almeno così mi pare, penso che potremmo votare tranquillamente gli articoli, lasciando in sospeso l'articolo 2.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Con effetto dal 1° gennaio 1962 agli impiegati civili del Ministero dell'interno, appartenenti ai seguenti ruoli ed agli impiegati non di ruolo delle categorie corrispondenti, è attribuito un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila:

Carriera direttiva:

Amministrazione civile - carriera amministrativa;

Amministrazione civile - ragionerie delle prefetture (carriera speciale);

Servizi antincendi - direttore ginnico sportivo;

Archivi di Stato;

Affari di culto (ruolo ad esaurimento);

Fondo per il culto (ruolo ad esaurimento);

Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

Carriera di concetto:

Archivi di Stato;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione della pubblica sicurezza - servizi elettrici;
Amministrazione della pubblica sicurezza - segretari di polizia;
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione civile - ragionerie delle prefetture (carriera speciale).

Carriera esecutiva:

Amministrazione civile - personale di archivio;
Amministrazione civile - personale dell'ufficio telegrafico e cifra;
Amministrazione civile - personale dell'ufficio crittografico;
Amministrazione civile - personale della biblioteca;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Archivi di Stato;
Amministrazione della pubblica sicurezza - personale di polizia (ruolo ad esaurimento);
Amministrazione della pubblica sicurezza - personale di archivio;
Servizi antincendi (ruolo degli aiutanti);
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento);

Carriera del personale ausiliario:

Amministrazione civile;
Archivi di Stato;
Amministrazione della pubblica sicurezza;
Affari di culto (ruolo ad esaurimento);
Servizio speciale riservato (ruolo ad esaurimento).

(*È approvato*).

Art. 2.

L'assegno personale di cui all'articolo 4 del decreto legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1954, n. 869, e successive modificazioni, è soppresso nei confronti di coloro cui è applicabile l'articolo 1 della presente legge.

Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza fra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre 1961 e quella dell'assegno mensile di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per progressioni di carriera.

Siccome c'è il dubbio che sia poco chiara l'attuale dizione del secondo comma dell'articolo 2, rimane sospesa ogni decisione in merito, finchè non si trovi una formula migliore che superi i dubbi che sono stati giustamente espressi dal senatore Oliva, e si confermi quanto già stabilito.

Art. 3.

La corresponsione dell'assegno mensile di cui alla presente legge cessa col passaggio in altre carriere, salvo non debba essere ripristinato nella stessa o in altra misura in relazione alla nuova posizione di stato.

Per il personale fruente dell'assegno di cui alla presente legge che venga a trovarsi in una delle posizioni di stato previste dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 8 novembre 1961, n. 1162, l'assegno medesimo è mantenuto per intero, mentre l'analogo assegno eventualmente dovuto in dipendenza di tali posizioni di stato è corrisposto per la sola eccedenza.

(*È approvato*).

Art. 4.

L'assegno mensile previsto dalla presente legge è ridotto nella stessa proporzione della riduzione dello stipendio nei casi di aspettativa, di disponibilità, di punizione disciplinare o altra posizione di stato che importi riduzione dello stipendio, ed è sospeso in tutti i casi di sospensione di questo.

(*È approvato*).

Art. 5.

Al maggior onere derivante dall'attuazione della presente legge, di lire 1.300.000.000 per l'esercizio finanziario 1961 62 e di lire 2.600.000.000 per gli esercizi successivi, viene fatto fronte con un'aliquota delle maggiori entrate recate dal provvedimento riguardante variazioni alle aliquote dell'imposta di ricchezza mobile, categoria *A* e *B*.

O L I V A . Analogamente all'emendamento proposto ai disegni di legge precedentemente discussi, propongo di sostituire in questo articolo le parole « per gli esercizi successivi » con le altre « per l'esercizio 1962-1963 ».

P R E S I D E N T E . La Commissione prende in favorevole considerazione questo emendamento, ma, conformemente a quanto fatto per l'articolo 2, rinvia in merito ogni decisione.

Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato » (1874)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Attribuzione di un assegno giornaliero a favore del personale operaio dello Stato ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

C E N I N I , *relatore*. Onorevoli senatori, com'è noto la recente legge 8 novembre 1961, n. 1162, concernente la perequazione del trattamento accessorio del personale dei Ministeri finanziari e della Corte dei conti, ha istituito, con effetto dal 1° ottobre 1961, un assegno mensile lordo, non pensionabile, a favore degli impiegati civili di ruolo e non di ruolo e degli operai permanenti in servizio presso le Amministrazioni suddette.

Tale assegno, che riveste i caratteri di generalità e continuità, raggiunge sostanzialmente le finalità perseguite dai premi mensili di operosità ovvero dal premio di incremento industriale attribuiti, in virtù di speciali disposizioni legislative, al personale — compreso quello salariato — delle Amministrazioni autonome dello Stato (Ferrovie, Poste, Monopoli, A.N.A.S.).

L'evidente sperequazione di trattamento economico venutasi a determinare fra il personale operaio delle Amministrazioni suddette e quello di altri numerosi Ministeri ha reso e rende necessaria la istituzione a favore di quest'ultimo di un assegno avente analoghe caratteristiche, al fine di porre sullo stesso piano giuridico ed economico tutti gli operai in servizio presso le varie Amministrazioni dello Stato.

A tale scopo si è creduto opportuno presentare il seguente disegno di legge con il quale si istituisce un assegno giornaliero, non pensionabile, a favore degli operai dello Stato in servizio presso le Amministrazioni indicate all'articolo 2 del disegno di legge stesso ed appartenenti ai gruppi ed alle categorie salariali previste dall'articolo 2 della legge 5 marzo 1961, n. 90, concernente il nuovo stato giuridico degli operai medesimi.

Detto assegno è attribuito a decorrere dal 1° gennaio 1962 nelle misure lorde giornaliere varianti dalle lire 520 per i capi operai alle lire 385 per gli apprendisti. Con che viene assicurato un aumento di almeno lire 10.000 mensili.

L'unica richiesta che mi è stata fatta è quella di estendere l'attribuzione dell'assegno giornaliero agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dell'Amministrazione per le attività assistenziali italiane e internazionali, nonchè agli operai della A.N.A.S.

S P A G N O L L I . Per quanto riguarda l'A.N.A.S., secondo me, bisogna togliere la esclusione sia in questo disegno di legge che riguarda gli operai, sia nel disegno di legge 1875 concernente gli impiegati dei dicasteri dei lavori pubblici, della marina mercantile eccetera.

P R E S I D E N T E . Prima di prendere questa determinazione, dobbiamo sapere il motivo per cui il Ministero ha voluto escludere l'A.N.A.S.

D E L U C A . Il motivo è questo.

Il personale dell'A.N.A.S. usufruirebbe, in virtù di una legge dell'8 febbraio 1961, del beneficio di un premio di interessamento. Si tratta, però, di un premio aleatorio, in quanto, prima di tutto, è condizionato dal fatto che gli operai debbono avere una qualifica non inferiore a distinto; in secondo luogo, è determinato dal Consiglio di Amministrazione; infine, è un premio di piccola entità che va da un minimo di 1000-3000 lire ad un massimo di 3.000-6.000 lire.

Ora, le misure dell'indennità che si vogliono stabilire con questo disegno di legge, sono evidentemente superiori a quelle del premio d'interessamento e, per ciò, i dipendenti dell'A.N.A.S. hanno fatto la richiesta di essere compresi nell'attribuzione dell'assegno giornaliero.

P R E S I D E N T E . Non giudico se abbiano fatto bene o male, ma dico che, in sostanza, prima di revocare un provvedimento presentato dal Consiglio dei Ministri, al quale sono state certamente fatte presenti le osservazioni che vengono fatte oggi qui, dobbiamo andare a fondo nella questione, perchè non sarebbe serio revocare un provvedimento preso in quella sede solo perchè abbiamo ricevuto delle richieste da parte degli interessati. Rischieremmo di mandare per aria tutto!

S P A G N O L L I . Ma la spesa graverebbe sul bilancio dell'Azienda stessa, quindi non sposterebbe la copertura fissata per questo disegno di legge.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro.* Nel mio ufficio era stato proposto di inserire nell'articolo 2 le parole: « compresa l'Azienda nazionale autonoma delle strade statali », ma di integrare l'articolo 5 con un terzo comma del seguente tenore: « Il premio di interessamento di cui all'articolo 72 della legge . . . è soppresso con effetto dal 1° gennaio 1962 ».

È stato calcolato, insomma, che venendo, questo personale, ad usufruire di una indennità superiore in base al provvedimento attuale, si dovrebbe togliere il premio del quale beneficia per virtù della legge passata.

R U G G E R I . Il personale dell'A.N.A.S. è stato escluso perchè considerato personale di una Azienda autonoma, come le Ferrovie, le Poste, i Monopoli, senza considerare, invece, che il suddetto personale è pagato con gli stessi coefficienti del personale dell'Amministrazione civile. Qual'è, pertanto, la situazione?

Il personale dell'A.N.A.S ha una indennità speciale, aleatoria, data in base anche alla qualifica, non qualifica dell'organico, ma in base al punteggio che acquista durante il servizio — il che, poi, non è neanche serio —; comunque, è una indennità per servizio straordinario che arriva, per il salariato di massimo grado, a quattro-cinque mila lire al mese.

Quindi, sono del parere di inserire la A.N.A.S., sia per quanto concerne questo disegno di legge, sia per quanto concerne il disegno di legge n. 1875.

P R E S I D E N T E . È una indennità piccola, modesta, ma è sempre una indennità che si aggiunge all'altra!

R U G G E R I . In linea di massima la Commissione potrebbe accettare di includere l'A.N.A.S. in questo provvedimento, salvo anche esaminare l'opportunità di abolire l'indennità precedente. In tale caso, però, prima di abolirla, dobbiamo sentire il servizio competente per avere la conferma che si tratta di una indennità di incentivo.

Si pone, però, un altro problema: nell'articolo 3 si dice che questo assegno giornaliero spetta per tutte le giornate che comportano diritto alla paga, quindi non viene corrisposto nei giorni di assenza dal servizio per malattia, infortunio, eccetera. Mi pare che questo sia assurdo, anche perchè, nei giorni di malattia, l'indennità non andrebbe a carico dello Stato, ma semmai, a carico degli istituti previdenziali.

O L I V A . Gli istituti previdenziali contribuirebbero per una parte, l'80 per cento sulla paga dei giorni di presenza, ma bisogna accertarsene.

M O T T . Aderisco alla proposta del Governo, innanzitutto per un principio di perequazione, poi, perchè è ora di finirla col fatto che un funzionario ritenga fuori delle sue competenze d'ufficio il lavoro normale. Costoro sono stati assunti per curare le strade; che cosa c'è adesso di differente, che esuli dai compiti del servizio normale? Il funzionario che riceva l'incarico di scrivere una lettera che non è di stretta competenza del suo ufficio, vuole una indennità speciale, questa è la realtà!

O L I V A . Vorrei invitarvi a considerare il diverso aspetto della questione per gli operai e per gli impiegati. Il premio d'interessamento per gli operai, quello istituito dalla nuova legge organica, è un premio di incentivo alla diligenza nel lavoro sulle strade. È un lavoro disagiato ma, soprattutto, aleatorio, perchè soggetto al maltempo, malattie ed altre cose; allora, vorrei invitare il relatore a considerare questa soluzione.

Poichè, dai riferimenti che sono stati dati, abbiamo visto che questo « premio » mensile — che poi è elastico, perchè stabilito dal Consiglio di amministrazione — ammonta per gli operai ad appena qualche migliaio di lire alla fine del mese, io direi: estendiamo il trattamento di tutti gli altri operai giornalieri dello Stato anche a quelli dell'A.N.A.S., però conserviamo loro, interamente, anche il premio di interessamento, come strumento di perequazione, perchè questo si può veramente prestare, nelle mani del saggio Consiglio di amministrazione dell'A.N.A.S., ad incoraggiare, compensare il lavoro nelle annate di maltempo, in caso di infortuni, malattie, eccetera.

Il ragionamento dev'essere diverso per gli impiegati, che non sono dei « giornalieri » bensì devono essere considerati a tutti gli effetti come impiegati dello Stato. Quindi, la loro situazione consideriamola diversamente: vediamo, prima di tutto, se è giusto dare anche a loro le 70 lire come a tutti gli impiegati dello Stato e, poi, esaminiamo la questione del premio di interessamento, se si debba o no conservarlo od eventualmente ridurlo in misura equa.

S P A G N O L L I . Sono d'accordo con questa impostazione e non aggiungo altro.

P A G N I . Sono d'accordo anch'io; però vorrei che questo premio venisse dato come incentivo per un maggior rendimento.

S P A G N O L L I . È questo lo spirito con cui oggi viene dato!

P A G N I . Lo spirito è questo, ma l'effetto è diverso!

C E N I N I , *relatore*. Non ne faccio una questione; credo però che ciò crei una differenza con gli altri operai.

B O V E T T I , *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Dobbiamo esaminare la cosa nel complesso!

R U G G E R I . Direi di lasciare la questione in sospeso anche perchè bisogna vedere la ragione per cui è stato istituito questo premio di interessamento.

B E R T O L I . Giacchè questa indennità integrativa la diamo per aiutare i meno favoriti, per quale motivo, in caso di malattia, questi non devono avere un trattamento che sia proporzionale a quello del quale usufruiscono quando lavorano?

O L I V A . Allora bisogna stabilire che l'E.N.P.A.S. deve dare l'80 per cento.

B E R T O L I . Mi pare che questo sia il punto, in quanto, se escludiamo l'indennità integrativa nei giorni di assenza dal servizio, quando saranno ammalati gli operai avranno un trattamento che non è proporzionale a quello dei giorni di paga.

R U G G E R I . Il problema è in questi termini: il salariato ha diritto alla paga direttamente dall'Amministrazione nei giorni di presenza; quando è ammalato ha diritto

all'80 per cento della paga, non da parte dello Stato, ma dell'E.N.P.A.S.

O L I V A . Questo è il punto.

R U G G E R I . L'indennità giornaliera non viene concessa per i giorni di malatia; è chiaro che, in questo caso, l'Istituto previdenziale corrisponde l'80 per cento della paga e di questa indennità.

O L I V A . Quindi, potremmo dire semmai che l'E.N.P.A.S. dovrà corrispondere l'80 per cento sull'importo, ma non possiamo mettere a carico dello Stato questa corresponsione anche per i giorni di assenza dal servizio.

R U G G E R I . È logico!

O L I V A . Bisogna assicurarsi però che l'E.N.P.A.S. corrisponda l'80 per cento; anche questa è una cosa da accertare.

C E N I N I , *relatore*. Che cosa decidiamo in merito alla richiesta pervenuta dalla Presidenza del Consiglio circa l'estensione dell'assegno giornaliero agli operai dello Stato addetti ai servizi centrali e periferici dell'Amministrazione per le Attività assistenziali italiane e internazionali? Bisogna tenere presente che per quanto concerne l'onere della spesa, questo non sarebbe a carico dello Stato ma delle singole Amministrazioni.

S P A G N O L L I . Mi pare che l'emendamento si potrebbe accogliere.

O L I V A . Su questo disegno di legge, la mia solita osservazione riguarda il secondo comma dell'articolo 2, dove si dice: « Per coloro nei confronti dei quali l'assegno personale di cui al precedente comma viene soppresso, l'eventuale differenza tra la misura dell'assegno stesso goduto alla data del 31 dicembre e quella dell'assegno giornaliero di cui alla presente legge va riassorbita per effetto degli aumenti di quest'ultimo assegno per passaggio di categoria o di nomina a capo operaio ».

S P A G N O L L I . È ovvio che in merito ogni decisione rimane sospesa finchè in sede legislativa non si trovi una formula migliore che superi i dubbi giustamente espressi dal senatore Oliva, o si confermi quanto già stabilito.

O L I V A . C'è poi l'articolo 6 nel quale bisogna sostituire le parole « per gli esercizi successivi », con le altre « per il 1962-63 ».

Naturalmente, qualora si stabilisca di includere il personale dell'A.N.A.S., occorrerà a questo articolo fare un'aggiunta e dire:

« Al maggiore onere del personale dell'A.N.A.S. si farà fronte con il corrispondente capitolo dello stato di previsione dell'Azienda eccetera ».

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.), della Marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo » (1875)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno mensile agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

D E L U C A , *relatore*. Il disegno di legge in esame è inteso ad attribuire agli impiegati dei Ministeri dei lavori pubblici (esclusa l'A.N.A.S.), della marina mercantile, del commercio con l'estero e del turismo e dello spettacolo un assegno mensile, non pensionabile, pari a lire settanta per ogni punto di coefficiente di stipendio, con un minimo di lire diecimila.

L'articolo 1 indica gli aventi diritto alla concessione e fissa la decorrenza del provvedimento dal 1° gennaio 1962.

Gli articoli che seguono disciplinano casi particolari sul genere di quelli contemplati nella legge 8 novembre 1961, n. 1162, per i personali delle Amministrazioni finanziarie.

O L I V A . Poichè l'A.N.A.S. ha fatta una richiesta anche a proposito di questo disegno di legge, vorrei chiedere che la discussione fosse tenuta sospesa in attesa di una meditazione sulla proposta che ho precedentemente fatta.

P R E S I D E N T E . La Commissione si riserva ogni decisione in merito all'emendamento concernente l'estensione dell'assegno mensile agli impiegati dell'A.N.A.S., eventualmente con soppressione o riduzione dell'attuale premio di interessamento.

O L I V A . Naturalmente, per quanto riguarda il secondo comma dell'articolo 2, rinnovo l'osservazione fatta per i disegni di legge precedenti e, per l'articolo 5, propongo la sostituzione delle parole « per gli esercizi successivi », con le altre « per l'esercizio 1962-63 ».

P R E S I D E N T E . Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione e rinvio del disegno di legge: « Modifica della tabella E, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale » (1876)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifica della tabella *E*, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, recante modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ».

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

Articolo unico.

La tabella *E*, allegata alla legge 22 luglio 1961, n. 628, è modificata come segue, a decorrere dal 1° gennaio 1962:

Coefficienti di stipendio	Importo
670	48.000
500	38.000
402	31.000
325	27.000
271	24.000
229	21.000
202	16.000
180	14.000
157	12.000

O L I V A , *relatore*. Il titolo stesso del provvedimento mostra come il suo contenuto sia diverso da quello degli altri provvedimenti presi in esame oggi. Esso ha lo scopo di aumentare una indennità mensile di vigilanza che è stata istituita nel luglio 1961 a favore del personale ispettivo dell'Ispettorato del lavoro e della previdenza sociale. Il premio viene attribuito a carico dei fondi versati dagli Enti assicurativi nel cui interesse l'Ispettorato opera. Non vi è pertanto aumento di onere per lo Stato.

Debbo però avvertire, a questo punto, che tutto l'altro personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale fa presente di essere stato escluso ingiustamente dalla concessione dell'assegno integrativo, in quanto è vero che esso fruisce di un premio speciale oltre lo stipendio, ma è anche vero che tale premio compensa un lavoro estraneo ai compiti d'istituto del Ministero. Si tratta del pagamento di pensioni, di indennità di disoccupazione e simili. Il personale sostiene che preferirebbe vedersi ridotto quel premio, ma non negato l'assegno di cui godono gli altri funzionari. È evidente che la Commissione dovrà ora stabilire se intende o meno estendere il beneficio delle settanta lire per punto di coefficiente anche a

tutto il personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

P R E S I D E N T E . Ma è l'unico Ministero che ha avuto recentemente un trattamento di favore.

O L I V A , *relatore*. Proprio per il personale che ha avuto un trattamento di favore si vede ora proposto un altro miglioramento!

P R E S I D E N T E . In considerazione dell'ora molto tarda, se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(*Così rimane stabilito*).

La seduta termina alle ore 13.

Dott. MARIO CARONI
Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari